

personale dirigente e non dirigente della Direzione generale dell'INA, uniformandosi agli emendamenti indicati al precedente punto 2° e tenendo conto delle seguenti raccomandazioni:

a) - sopprimere l'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 2 ("in ogni caso, la rendita");

b) - ridurre ulteriormente l'aliquota di riscattabilità di cui all'art. 5;

c) - precisare all'art. 7 che per il trattamento integrativo occorre un'anzianità di servizio effettivo di almeno 10 anni;

d) - sopprimere il comma b) dell'art. 9, non essendo la questione proponibile nell'attuale sede;

e) - precisare al 1° comma dell'art. 11 il previsto minimo di 10 anni di effettivo servizio;

f) - sostituire nell'art. 12, al principio dell'articolo, adeguamento, la seguente norma:

"in caso di aumento di retribuzione superiore all'x%, le parti si obbligano a rivedere i contributi e le prestazioni"; in ogni caso, aggiungere al 2° comma dell'art. 12, dopo le parole

"ove si verifichi l'ipotesi anzidetta, le rendite", le seguenti parole: "per la parte non